

ARTICOLO 16 Cessazione della concessione

1. La cessazione della concessione demaniale marittima può avvenire per:
 - a) rinuncia espressa del concessionario;
 - b) scadenza dei termini indicati nell'atto concessorio senza presentazione di domanda di rinnovo;
 - c) decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.;
 - d) revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav.;
 - e) decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 18, comma 11, della L. 84/1994, in caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a) della normativa medesima, senza giustificato motivo.
2. La cessazione della concessione, nei casi sopra richiamati, non dà diritto a rimborso per opere eseguite o per spese sostenute, né a restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 42, commi 3, 4 e 5 Cod. Nav..
3. Il concessionario, alla cessazione della concessione, ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata rimuovendo i manufatti impiantati di facile rimozione e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato.
4. Le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale, alla cessazione della concessione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato, ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav..
5. L'AdSP, qualora il concessionario non adempia l'obbligo dello sgombero tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza dalla stessa, avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza.

Il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle eventuali spese nei modi e nei termini prescritti dall'art. 84 Cod. Nav..

Alternativamente l'AdSP potrà rivalersi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature insistenti all'interno dell'immobile ovvero sulla zona demaniale in concessione restando ferma, in tal caso, la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese.
6. L'avvicendamento della concessione ex art. 18 L. 84/94 è disciplinata in conformità all'art. 8 del Decreto Ministeriale n. 202/2022 e relative linee guide.